



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Consiglio Comunale

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 9 Data 17 6 DIC. 2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 16, del mese di DICEMBRE, alle ore 11,10, nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e che partecipa alla seduta il dott. Antonio MARINO, Segretario comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la proposta del Responsabile del Settore VII – Servizi Sociali, Scolastici, Culturali, recante “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Responsabile del Settore VII – Servizi Sociali, Scolastici, Culturali, recante “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”;
2. Di demandare al predetto Responsabile del Settore in parola ogni ulteriore conseguenziale adempimento.

Successivamente,

il COMMISSARIO STRAORDINARIO, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art. 134, comma 4^a, stante l'urgenza di provvedere sulla proposta,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE SETTORE VII (Servizi Sociali, Scolastici, Culturali)

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI.

Il Responsabile del SETTORE VII,

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che testualmente recita:

«Art. 12

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»;*

VISTO il d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio proponente, composto di n. 19 articoli;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 – *Regolamenti.*

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;*

VISTA la Delibera n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)" dell'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

PROPONE

1. Di approvare l'allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI, parte integrante e sostanziale della presente proposta
2. Che con l'entrata in vigore del presente regolamento sia abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.

Il Responsabile del Settore VII
Daniela Arnone





COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it protbelvedere@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.

n. _____ del _____

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
3	Soggetti beneficiari dei «contributi»
4	Scopo dei «contributi»
5	Carattere dei «contributi»
6	Procedura per l'erogazione dei «contributi»
CAPO III - CONCESSIONE DI SUSSIDI	
7	Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari
8	Soggetti beneficiari dei sussidi - Limiti
9	Procedura per l'assegnazione dei sussidi
CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
10	Soggetti beneficiari di vantaggi economici
11	Scopo della concessione di vantaggi economici
12	Natura del vantaggio economico
13	Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale
14	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata
CAPO V – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	
15	Ambito oggettivo di pubblicazione
16	Modalità di pubblicazione
17	Tutela dei dati personali
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
18	Patrocinio
19	Leggi ed atti regolamentari

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Finanziamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di contributi;
 - b) la concessione di sussidi;
 - c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
2. Sono soggetti al presente regolamento solo contributi, sussidi e vantaggi economici a carico del Bilancio comunale, con esclusione degli interventi il cui onere sia carico dello Stato o di altri enti, pubblici o privati.
3. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
4. Il Consiglio comunale nell'ambito del bilancio di previsione, determina annualmente le risorse finanziarie da destinare complessivamente alle erogazioni per le attività di cui al comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, di animazione sociale, sportivi ecc.;
 - b) per «*concessione di sussidi*»: si intende la erogazione *una tantum* di adeguati interventi di carattere economico tendenti a soccorrere il nucleo familiare (anche unifamiliare) in condizioni di difficoltà socio-economiche;
 - c) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, refezione scolastica, ecc.) senza corrispettivo.
2. I contributi finalizzati alla solidarietà internazionale sono disposti dalla Giunta comunale e sono erogati in base a quanto disposto dall'art. 272, comma 2, del D.L.vo n.267/2000.

CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Art. 2, comma 1, lett. a)

Art. 3

Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto del contributo abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere dichiarata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4
Scopo dei contributi

1. I contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un interesse di rilievo pubblico.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: lo svolgimento di attività socio-assistenziali, lo svolgimento di attività di animazione sociale, lo svolgimento di attività inerenti all'istruzione pubblica, lo svolgimento di attività culturali, lo svolgimento di attività sportive, l'espletamento di attività di rilievo sociale, aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5
Carattere dei contributi

1. I contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando hanno per oggetto un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza avere il carattere della continuità. La concessione dei contributi è approvata con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) continuativo: quando hanno per oggetto un'attività continuativa. In questo caso la Giunta comunale approva una specifica convenzione. La convenzione prevede i seguenti elementi:
 - a) utilizzo del contributo;
 - b) attività di rilievo pubblico per la comunità di Belvedere Marittimo;
 - c) durata;
 - d) obblighi reciproci;
 - e) penalità e cause di risoluzione.
2. Dalla richiesta di contributo devono chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa e/o l'utilizzo del contributo richiesto;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
 - l'indicazione delle cariche associative e/o sociali.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.6
Procedura per l'erogazione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di motivata e documentata istanza in base a quanto previsto nel precedente art.5.
2. L'erogazione delle somme è disposta dal responsabile del Settore competente entro 30 giorni dalla presentazione di una dettagliata ed analitica rendicontazione.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. L'erogazione delle somme può essere anticipata in parte dalla Giunta comunale se così sia stato motivatamente stabilito nella deliberazione di concessione, fermo restando comunque sempre l'obbligo di presentazione della rendicontazione. In questo caso la mancata presentazione del rendiconto comporta oltre alla restituzione delle somme già erogate, anche che il soggetto che ha omissso il rendiconto non possa beneficiare in futuro di contributi.

CAPO III
CONCESSIONE DI SUSSIDI
(Art. 2, comma 1, lett. b)

Art. 7

Finalità della concessione di sussidi

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), l'Amministrazione comunale intende contribuire a garantire un sollievo sociale rispetto alle situazioni di dimostrato disagio socio-economico.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite compatibilmente con le disponibilità finanziarie appostate nel bilancio di previsione e dall'entità delle situazioni di disagio esistenti.

Art. 8

Soggetti beneficiari dei sussidi - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) gli apolidi dimoranti in questo territorio comunale.

Art. 9

Procedura per l'assegnazione dei sussidi

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta, previa relazione dell'Assistente sociale, dal responsabile del Settore cui fanno capo i servizi sociali sulla base di richiesta degli interessati o per motivata iniziativa d'ufficio.
2. Ordinariamente la relazione di cui sopra terrà conto del possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo vitale, unitamente a situazioni di dimostrato disagio sociale e tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Comune. Tuttavia, si può prescindere dal requisito reddituale, in casi di particolari e motivate ragioni connesse a situazioni straordinarie ed imprevedibili.
3. Per potere accedere ai sussidi è necessario che il reddito ISEE sia inferiore ai seguenti importi:
 - a) 1 persona: €.6.515,00;
 - b) 2 persone: €. 9.774,00;
 - c) 3 persone: €. 11.728,80
 - d) 4 persone: €.13683.60;
 - e) 5 persone: €. 15.638,40;
 - f) 6 persone: €.17.593,20, per ogni ulteriore persona il reddito si aggiunge un incremento del 30%.

La Giunta comunale può modificare i parametri reddituali sopraindicati in base agli aggiornamenti nazionali.

4. I sussidi possono anche avere per oggetto l'assegnazione di beni di prima necessità e possono essere preceduti da un bando approvato dal responsabile del Settore cui fanno capo i servizi sociali previo atto d'indirizzo della Giunta comunale.
5. Solo nei casi di assoluta urgenza il sussidio può essere disposto mediante ricorso al Servizio Economato, previa richiesta del responsabile del Settore cui fanno capo i servizi sociali, effettuata sulla base di relazione dell'assistente sociale circa la situazione di povertà estrema e di assoluta urgenza dell'intervento. Il predetto responsabile autorizza l'Economo ad erogare le somme compatibilmente con le disponibilità del fondo economale e con le disponibilità del bilancio di previsione.
6. I sussidi sono erogati previa verifica (se possibile) dell'insussistenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 c.c., ovvero qualora presenti non siano in grado di adempiere agli obblighi previsti dal codice civile.

CAPO IV
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
(Art. 2, comma 1 lett. c)

Art. 10
Soggetti beneficiari di vantaggi economici

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è dichiarata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 11
Scopo della concessione di vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 12
Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.2 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale, anche in base a quanto previsto dall'art.90, commi 25 e 26, della L. n. 289/2002.
 - a.3 la concessione di locali di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune di Belvedere Marittimo per come previsto dal successivo art. 14
 - B) alla fruizione dei seguenti servizi senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 trasporto scolastico;
 - b.2 refezione scolastica.

Art. 13
Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, l'erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è disposta dal responsabile del Settore cui fanno capo i servizi sociali sulla base di una relazione dell'assistente sociale che tenga conto della situazione ISEE e dell'effettiva situazione sociale della famiglia richiedente.

Art. 14
Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi e l'elenco delle cariche associative.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare convenzione, o contratto. La deliberazione deve essere corredata da congrua motivazione in ragione dell'interesse pubblico che giustifica la fruizione in condizioni agevolate del bene comunale.
 3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di convenzione, o contratto, di cui al precedente comma 2, che deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
 - a) oggetto dell'utilizzo;
 - b) le attività di rilievo pubblico che il soggetto utilizzatore svolge a favore della comunità di Belvedere Marittimo;
 - c) durata;
 - d) obblighi a carico del soggetto utilizzatore;
 - e) cause di risoluzione.
 4. In caso di richieste simultanee, riferite ad un medesimo bene comunale, sarà preferito l'ente o l'organismo senza scopo di lucro. A parità di detta condizione, sarà preferita la richiesta pervenuta in data anteriore.
 5. La Giunta comunale può, di propria iniziativa, concedere un bene comunale ad uno dei soggetti di cui all'art.10, previo avviso pubblico.

CAPO V

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 15

Ambito oggettivo di pubblicazione

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, il responsabile del Settore cui fanno capo i servizi sociali, provvede alla pubblicazione, sul sito web comunale, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, purché d'importo superiore ad €1.000,00.

Art. 16

Modalità di pubblicazione

2. I dati, indicati dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".

Art. 17

Tutela dei dati personali

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, c. 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dei cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.18
Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta, di norma, benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato. Eventuali contributi possono essere comunque essere richiesti in base alle altre norme del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto richiedente.

Art. 19
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore VII in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 06.12.2021

Il Responsabile del Settore VII
Daniela Arnone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 06/12/2021

Il Responsabile del Settore Economico
Antonietta Grosso Ciponte

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Antonio MARINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.ssa Regina Antonella BARDARI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, il presente verbale è stato pubblicato all'Albo pretorio on line il 16/12/2021 al n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **16 DIC. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Daniele Ponte